

ALLEGATO ESPLICATIVO AL TESTO DELL' INTERROGAZIONE ALLA COMMISSIONE DEL MEP ELEONORA
FORENZA (L' ALTRA EUROPA con TSIPRAS) su

PRECARI PUBBLICO IMPIEGO IN ITALIA :APPLICARE LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA E
SANZIONARE LE VIOLAZIONI DI DIRETTIVE COMUNITARIE

Visto che

La Corte di Giustizia con la sentenza “Mascolo” del 26/11/2016 (cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13 e causa C-418/13), che ha effetti per tutto il pubblico impiego, ha condannato l’Italia per l’assenza di misure efficaci atte a sanzionare e prevenire l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato da parte della Pubblica amministrazione;

le motivazioni della sentenza mettono in evidenza che tale abuso è stato operato in contrasto con la Direttiva n. 1999/70/CE recepita nell’ordinamento italiano con D.Lgs.. 368/2001;

la Commissione europea con le denunce NIF 2010/2124 e NIF 2014/4231 ha contestato allo Stato italiano la violazione delle clausole 4 e 5 della direttiva 70/1999/CE, rilevando tra l’altro che in diversi casi, risultano esserci trattamenti sfavorevoli di dipendenti pubblici con contratto a tempo determinato rispetto a quelli con contratto a tempo indeterminato;

Tenuto conto che

nel pubblico impiego non scolastico con contratto a tempo determinato, che comprende una platea di oltre 250 mila lavoratori, anche dopo la sentenza “Mascolo” della Corte di Giustizia, i tribunali italiani continuano a non applicare sia il risarcimento del danno, sia la conversione del contratto, negando ogni forma di tutela al lavoratore che, in seguito all’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato da parte della Pubblica amministrazione, ha fatto ricorso alla Magistrature del lavoro

ad oggi la riforma del contratto a termine in Italia (DL 34/2014 convertito L. 78/2014), unitamente ad altri interventi legislativi (D.L. 101/2013 convertito L.125/2013) , ha escluso dalle misure preventive della clausola 5, punti 1 e 2, dell’accordo quadro comunitario diverse categorie di lavoratori , tra cui il personale a tempo determinato, compreso quello con qualifica dirigenziale, alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale (art. 10, comma 4-ter, del d.lgs. n.368/2001, aggiunto dal d.l. n.76/2013), tutto il personale a tempo determinato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (art. 36, commi 5 ter e 5 quater , D.lgs. n. 165/2001, introdotti dal D.L. 101/2013), il personale educativo e scolastico a tempo determinato delle scuole pubbliche gestite dagli Enti locali (art. 10, comma 4 bis, 2ª parte, del d.lgs. n.368/2001, aggiunto dal d.l. n. 101/2013), il personale docente e ATA supplente delle scuole statali (art. 10, comma 4 bis, del d.lgs. n.368/2001, aggiunto dal d.l. n.70/2011)

tale normativa, pertanto, finisce per svuotare di ogni contenuto i principi, gli obiettivi e le regole minime di tutela della direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia.

Preso atto che

la Commissione europea ha avviato, inoltre, la procedura di infrazione NIF 2009/2230 nei confronti dello Stato italiano in seguito al mancato adeguamento del nostro paese alla sentenza della Corte di giustizia del 24 novembre 2011 in causa C-379/10.

l'approvazione della nuova legge italiana sulla responsabilità civile dei magistrati (nuovo testo dell'art.2, commi 3 e 3-bis, della legge n.117/1988, come modificato dalla legge n.18/2015), tende ad aggravare ancor di più la situazione, costruendo una nozione di responsabilità per dolo o colpa grave "in caso di violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea", che pone il Giudice nazionale di fronte alla scelta, che comunque venga esercitata è causa di responsabilità civile e disciplinare nei confronti dello Stato, nelle cause in cui parte sostanziale è la stessa amministrazione pubblica, come nelle cause sulla stabilizzazione dei docenti e Ata supplenti della scuola statale. Il giudice, in questo quadro normativo, si trova a dover scegliere se violare la normativa interna (art.4, comma 14-bis, della legge n.124/1999; art.10, comma 4-bis, d.lgs. n.368/2001; art.36, commi 5-ter e 5-quater, d.lgs. n.165/2001) applicando il diritto dell'Unione europea (clausole 4, punto 1, 5, punti 1 e 2, 8, punti 1 e 3, dell'accordo quadro comunitario sul lavoro a tempo determinato), come interpretato dalla Corte di giustizia (sentenza Mascolo, punto 55; ordinanza Affatato, punto 48), o invece violare il diritto dell'Unione europea applicando le predette norme interne ostative al riconoscimento della tutela già riconosciuta.

Chiede alla commissione

di verificare se tale situazione del precariato pubblico scolastico e non scolastico in Italia non sia palesemente in contrasto con la citata direttiva n. 1999/70/CE e con la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26/11/2014

di attivare ogni iniziativa possibile, tra cui il ricorso alla Corte di giustizia per inadempimento, al fine contrastare l'utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego in Italia e tutelare i diritti dei lavoratori sanciti dalle direttive europee

MEP ELEONORA FORENZA (L' ALTRA EUROPA con TSIPRAS GUE NGL)

Bruxelles 22/6/2015